



REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

della Seduta della Giunta Regionale del 29 marzo 1996.

OGGETTO

DPR 203/1988 . SOCIETA' INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA .
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI TAED (TETRACETILETILENDIAMMINA) IN COMUNE DI
TORVISOCA (UD) .

1. prof. Sergio CECOTTI	- Presidente
2. sig. Cristiano DEGANO	- Vice Presidente
3. dott. Gianpiero FASOLA	- Assessore effettivo
4. dott.ssa Alessandra GUERRA	- " "
5. p.a. Oscarre LEPRE	- " "
6. dott. Giorgio MATTASSI	- " "
7. sig. Gianfranco MORETTON	- " "
8. sig. Mario PUIATTI	- " "
9. dott. Lodovico SONEGO	- " "
10. sig. Roberto DE GIOIA	- Assessore supplente
11. dott. Beppino ZOPPOLATO	- " "

PRESENTI	ASSENTI
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
	ASSENTE
	ASSENTE
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
PRESENTE	
	ASSENTE
PRES. VOT.	

dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario Generale ASSENTE

dott. Giuliano LEBAN - VICE SEGRETARIO

In ordine all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:

AMB. 65 UD/INAT/528

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la domanda dd. 21/04/1995, presentata dalla Società INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 203/88, relativa all'impianto per la produzione di TAED (tetracetilendiammina) sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, con la quale si chiede l'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere n. 557 dd. 22/11/1995 espresso dal Comune di TORVISCOSA sede dell'impianto, ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la nota dd. 02/02/1996 del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili della Direzione regionale dell'Ambiente con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può quindi consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

VISTO il certificato rilasciato dal Tribunale competente attestante



l'iscrizione della Società nell'apposito registro, i poteri di firma e rappresentanza della stessa nonché il pieno e libero godimento dei diritti;

PRESO ATTO che è stata acquisita agli atti l'apposita certificazione prescritta dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di autonomia;

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. E' autorizzata la realizzazione dell'impianto per la produzione di TAED (tetracetilendiammina) sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede legale in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione provvisori:

Punto di emissione E66.2 (Essiccatore TAED):

Polveri totali 20mg/Nmc

Vengono fatte le seguenti prescrizioni:

Lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi.

3. La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

4. La Società dovrà adottare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal D.P.C.M. 28/03/1983, come modificato ed integrato dall'art. 22 del D.P.R. 203/88, nonché per gli inquinanti nello stesso non previsti le metodologie UNICHIM di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale previsto dalla lettera b), comma 2, art. 3 del citato D.P.R. 203/88.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

6. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 3, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

7. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

A1-D2

IL VICESEGREARIO
F.to LEBAN

IL VICEPRESIDENTE
F.to DEGANO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA REGIONALE - Affari della Giunta
Copia originale - Copia di Rilascia a

TRIESTE, 2001 - 1 APR. 1996



SEGRETERIA REGIONALE
IL SEGRETARIO
(Eva Bartow)

[Handwritten signature]